REGOLAMENTO (CEE) N. 2009/81 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 345/79 che stabilisce, nel settore vitivinicolo, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro ammontare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/80 [2], in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le esportazioni di mosti di uve concentrati rappresentano uno sbocco non trascurabile della produzione vitivinicola comunitaria; che per consentire un'esportazione economicamente importante di tali prodotti occorre ampliare il campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 345/79 [3];

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 345/79 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Le restituzioni possono essere accordate soltanto per i prodotti seguenti:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
a) 20.07 A I B I a) 1 B I b) 1	Succhi di uve (compresi i mosti d'uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri
b) 22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle)
c) 08.04 A II	Uve fresche diverse dalle uve da tavola
22.10 A	Aceti di vino »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

Lord CARRINGTON

---

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 18.
(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 69.